



Comune di Santa Maria Hoè
Provincia di Lecco

**Regolamento per la partecipazione
dei cittadini alle scelte di
pianificazione territoriale**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25/03/2011

Sommario

TITOLO I : PREMESSA	3
TITOLO II : DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	5
Articolo 1 : Principi generali e finalità.	5
Articolo 2 : Soggetti della partecipazione.	5
Articolo 3 : Atti sottoposti a procedura partecipativa.	5
Articolo 4 : Informazione.	6
Articolo 5 : Consultazione.	6
Articolo 6 : Documento della partecipazione.	7
Articolo 7 : Monitoraggio e verifica.	7
Articolo 8 : Moduli.	7
Articolo 9 : Accordi di pianificazione.	7
Articolo 10 : Primo livello di accordo.	8
Articolo 11 : Secondo livello di accordo.	8
Articolo 12 : Norma generale di riferimento.	8

* * *

TITOLO I : PREMESSA

Articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana

- 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.*
- 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*
- 3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.*
- 4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*

La L.R. 11.03.2005 n.12 e ss.mm.ii ratifica l'opportunità di favorire la partecipazione dei cittadini nelle scelte dell'Amministrazione, con particolare attenzione alla formazione del nuovo strumento urbanistico comunale: il Piano di Governo del Territorio.

L'articolo 13 evidenzia la possibilità per “*chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi*” di presentare suggerimenti e proposte, e stabilisce che “*prima dell'adozione del P.G.T. il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche*”.

L'articolo 2 – comma 5 precisa che “*Il governo del territorio si caratterizza: (a) per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; (b) per la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; (c) per la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati*”.

Si comprende che la partecipazione del privato è accreditata non solo per il possibile convenzionamento di scelte già prestabilite, ma anche e soprattutto nel processo di elaborazione dei piani e dei programmi nella fase progettuale. Il processo di elaborazione dello strumento di governo del territorio passa quindi attraverso una serie di confronti e dialoghi ed i suggerimenti e le proposte concrete rappresentano l'inizio di questo processo partecipativo.

La concertazione tra la pubblica amministrazione e i privati cittadini nel campo della pianificazione, rappresenta uno strumento giuridico indispensabile per uno sviluppo ed un governo del territorio

condiviso che porti ad atti ed azioni concrete per il reperimento delle risorse finanziarie da investire sul proprio territorio.

I principi dell'urbanistica “*contrattuale*” favoriscono quegli atteggiamenti di consenso che permettono, grazie anche all'iniziativa privata, di raggiungere più elevati livelli di qualità dei servizi, e tempistiche ridotte nel perseguimento del pubblico interesse.

Il coinvolgimento attivo della popolazione migliora la qualità della pianificazione del territorio, agevola i rapporti tra privati cittadini e Pubblica Amministrazione, favorisce la coesione e l'integrazione sociale.

Il *Regolamento di partecipazione* è un importante strumento per favorire il confronto e il dialogo fra il Comune ed i Cittadini in merito alle scelte di trasformazione urbana.

L'Amministrazione comunale adotta il dispositivo della partecipazione quale metodo prioritario al quale attenersi nella definizione e nella gestione ordinaria degli strumenti urbanistici di governo e di pianificazione del territorio, iniziando dal P.G.T.

Restano sancite dalla Legge precise e fondamentali responsabilità del Comune:

- la scelta e l'individuazione degli obiettivi di sviluppo;
- la definizione dei livelli di prestazione dei servizi pubblici;
- l'individuazione delle misure di tutela e di miglioramento dell'ambiente e del paesaggio.

TITOLO II : DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Articolo 1 : Principi generali e finalità.

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e gli strumenti volti a promuovere la concreta partecipazione dei Cittadini nei procedimenti di elaborazione ed attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistico – ambientale, con particolare riferimento al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) previsto dalla L.R. 11.03.2005 n.12 e ss.mm.ii.
2. La partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei cittadini e loro aggregazioni e degli operatori economici secondo caratteri di adeguata diffusione, continuità, strutturazione e non – occasionalità, nel rispetto delle esigenze di celerità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia del procedimento.
3. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un'informazione tempestiva e preventiva, la più ampia partecipazione nella gestione degli atti costituenti il PGT e nell'attuazione dei singoli piani e progetti. Dalla partecipazione dovrà inoltre nascere un dialogo costruttivo nell'interesse pubblico, al fine di assicurare un utilizzo più consapevole e appropriato delle risorse.
4. La partecipazione non è finalizzata unicamente all'elaborazione dei piani e progetti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione di politiche e strategie pianificatorie, la cui costruzione sarà condotta proprio sulla base delle indicazioni emerse grazie ai processi partecipativi e riassunte nel *Documento della partecipazione* di cui al successivo articolo 6.

Articolo 2 : Soggetti della partecipazione.

1. L'Amministrazione comunale coinvolge nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i cittadini, singoli o associati, le formazioni sociali, gli operatori economici potenzialmente interessati dalle trasformazioni urbanistiche indicate dagli atti di cui al successivo articolo 3.
2. Ai fini dell'apertura delle fasi di consultazione e progettazione partecipata, tutti i soggetti interessati devono presentare opportuna richiesta, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, ovvero possono essere convocati dalla Amministrazione Comunale in quanto ritenuti portatori di interessi diffusi.

Articolo 3 : Atti sottoposti a procedura partecipativa.

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità indicate dal presente Regolamento:
 - a. gli strumenti di pianificazione territoriale e i progetti di trasformazione urbana;

- b. gli strumenti urbanistici attuativi, definiti da norme statali o regionali;
- c. i progetti urbani e i relativi piani attuativi;
- d. i programmi integrati;
- e. ulteriori strumenti di trasformazione del territorio con valenza urbanistica, economica e/o sociale, indicati da eventuali successive deliberazioni di Giunta comunale.

Articolo 4 : Informazione.

1. Requisito indispensabile per costruire un'effettiva ed efficace partecipazione è innanzitutto quello di garantire ai cittadini un'informazione puntuale sulle strategie di pianificazione territoriale individuate dall'Amministrazione Comunale.

L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve pertanto essere garantita a tutti i cittadini.

2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta comunale degli atti di cui al precedente articolo 3, il Sindaco o l'Assessore competente provvede a darne adeguata pubblicizzazione e diffusione, attraverso modalità tradizionali e/o mediante tecnologie informatiche ed altro mezzo idoneo, prima di promuovere la conseguente consultazione.
3. L'informazione comprende la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del piano / programma / progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi provenienti dai soggetti indicati all'articolo 2.

Articolo 5 : Consultazione.

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione e consente di raccogliere, ai sensi dell'art.13 comma 2 della L.R. 11.03.2005, suggerimenti e proposte da parte del pubblico.
2. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, periodo nel quale i cittadini e tutti i soggetti interessati potranno far pervenire all'Amministrazione le proprie osservazioni / istanze / proposte recanti firma, denominazione e recapiti del soggetto presentatore, il competente Assessore convocherà un incontro pubblico, al fine di discutere i contributi pervenuti. Della data fissata per l'incontro viene data informazione con almeno 15 giorni di preavviso, con gli strumenti che si riterranno più opportuni. Nel corso dell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni / istanze / proposte.
3. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme.
4. Il Responsabile del procedimento e i professionisti incaricati provvederanno a stilare un *Documento della partecipazione* – di cui al seguente articolo 6 – che, in considerazione di quanto emerso, verrà allegato alla proposta di provvedimento, accompagnandone l'intero l'iter di approvazione.

Articolo 6 : Documento della partecipazione.

1. Tutti gli atti relativi alle fasi di informazione e consultazione, comprensivi delle osservazioni / istanze / proposte dei cittadini, vengono raccolti nel *Documento della partecipazione*, predisposto e curato dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati.
2. Tale documento, sottoscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, deve essere allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di cui all'articolo 3, accompagnandone l'intero l'iter di approvazione.

Articolo 7 : Monitoraggio e verifica.

1. Il monitoraggio costituisce un ulteriore livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva attuazione di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce a tal proposito l'accesso agli atti e alle procedure, con tempi e modalità che assecondino, per quanto possibile, le esigenze dei cittadini.

Articolo 8 : Moduli.

1. Nello spirito di massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, l'Amministrazione Comunale provvederà a definire e a rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti.
2. La modulistica riguarderà:
 - a. istanze di apertura del procedimento;
 - b. questionari alla popolazione, alle associazioni e alle attività economiche;
 - c. schemi di proposte;
 - d. istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 L. 241/1990;
 - e. schemi contrattuali.

Articolo 9 : Accordi di pianificazione.

1. Per *Accordo di pianificazione* si intende l'accordo di gestione del territorio avente la finalità di soddisfare le esigenze della collettività di un dato ambito urbano, con l'apporto di risorse private per la realizzazione degli interventi di trasformazione.
2. Per ambiti di trasformazione si intendono quegli ambiti territoriali considerati nel *Documento di Piano* quali risorse da sfruttare e valorizzare in una logica di utilizzazione ottimale e sostenibile del territorio.
3. La proposta, espressione del momento partecipativo, deve intervenire sin dall'inizio del procedimento pianificatorio, ovvero nel momento in cui si dovrà procedere all'individuazione dell'ambito di trasformazione.

4. Preliminarmente alla definizione della parte strutturale del documento di pianificazione territoriale, l'Amministrazione comunale individua gli ambiti attraverso l'acquisizione delle proposte di progetti e iniziative da parte di privati.
5. Il Sindaco o l'Assessore competente predispone un calendario di incontri a cui invita, separatamente o contestualmente, il proponente ed eventuali contro interessati, o i soggetti portatori di interesse diffuso individuati dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 10 : Primo livello di accordo.

1. L'accordo scaturente dalla concertazione deve essere stipulato in forma scritta e deve prevedere:
 - a. per la parte privata, l'impegno a partecipare al secondo livello di accordo, di cui al successivo articolo 11;
 - b. per la parte pubblica, l'impegno a trasferire i contenuti della proposta / progetto nel redigendo strumento urbanistico, così da rendere l'accordo stesso parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 11 : Secondo livello di accordo.

1. Inerente alla parte operativa, si riferisce alla concertazione degli aspetti di maggior dettaglio ed alle modalità attuative degli stessi ambiti, ovvero alla fase relativa alla definizione, in coerenza con gli obiettivi condivisi contenuti nel documento di indirizzo, degli interventi / progetti, allorché si tratterà di definirne quantità, prescrizioni e prestazioni urbanistico – edilizie.
2. L'accordo, contenuto nel *Documento della Partecipazione*, viene recepito dal Consiglio Comunale con la delibera di adozione dello strumento di pianificazione a cui si riferisce, costituisce parte integrante di detto strumento ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità.

Articolo 12 : Norma generale di riferimento.

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla L.R. 11.03.2005 n.12 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 ss.mm.ii.